

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

ALLEGATO “B” ALLE DICC - SCHEMA LETTERA DI INTENTI
per la futura realizzazione (*oppure* sostanziale modifica/potenziamento) di una
località di servizio utile all’allaccio del Raccordo.....all’IFN/IFR
sulla linea.....

TRA

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-
“Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata anche **GI** con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 - CAP 00161, Cod. Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dall’Ing. XXXXXXXXXXXX, nato a il, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI *pro tempore*,

E

“.....” - di seguito denominata anche il “**Richiedente**” -, con sede in, CAP, Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di, R.E.A. n., rappresentata dal nato a il, in qualità di Amministratore Delegato della Società, in virtù dei poteri conferiti con atto del, come da autocertificazione acquisita agli atti.

di seguito congiuntamente anche le “Parti”

PREMESSO

- a. Che il Richiedente, in un’ottica di sviluppo delle proprie attività di logistica/industriali ha presentato, in data,.....una richiesta di allaccio all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale / Infrastruttura Ferroviaria Regionale (di seguito anche IFN/IFR) alla linea XX in un punto in cui attualmente non è presente alcuna Località di Servizio (LdS) secondo quanto disciplinato all’articolo 12 bis delle DICC allegate alla presente Lettera di Intenti (*oppure* si rendono necessari rilevanti interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della LdS di RFI esistente);

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





- b. Che il GI ha valutato che, in via preliminare tramite un'analisi costi-benefici (ACB) risultata.... (*positiva/negativa*), la richiesta possa, a determinate condizioni, essere funzionale al generale sviluppo del trasporto ferroviario;

le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Intenti.

ARTICOLO 2

Oggetto

2.1 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza così come previsto dagli artt. 12 e 12 bis delle DICC, si impegnano a: (*i*) individuare le risorse finanziarie necessarie alla successiva realizzazione della LdS (*oppure* il potenziamento dell'impianto di.....). utile all'allaccio alla lineasull'IFN/IFR.

ARTICOLO 3

Obblighi delle Parti

3.1 Il GI si impegna a proporre l'inserimento dell'investimento oggetto della presente Lettera di Intenti nel primo aggiornamento utile del Contratto di Programma Investimenti, secondo quanto disposto all'articolo 12 bis delle DICC e per un importo pari al XX% dell'importo complessivo stimato in € XXXX;

3.2 Il Richiedente si impegna a contribuire all'investimento necessario, nella misura del %.....rispetto all'importo complessivo dell'investimento stimato da RFI in € XXXXX.

3.3 Le Parti condividono che la stima riportata nella presente Lettera di Intenti sarà compiutamente determinata solo a valle della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) redatta a cura di RFI, ferme restando le percentuali di ripartizione sopra riportate.

3.4 Il Richiedente, nel modello di gestione d'esercizio per anno, presentato a RFI ai sensi dell'art. 5.1 delle DICC ed allegato alla presente Lettera di Intenti, si impegna a garantire i volumi di traffico ivi indicati ed un piano d'incremento della quota modale ferroviaria rispetto a quella stradale.

3.5 Ciascuna Parte avrà cura di comunicare all'altra Parte la conferma ovvero il definitivo diniego circa l'ottenimento delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie alla realizzazione dell'investimento di cui all'art. 2 nella misura delle percentuali sopra indicate.

3.6 In caso di conferma positiva di entrambe le Parti circa la condizione di cui al comma precedente, le Parti manifestano sin d'ora la loro intenzione di voler



sottoscrivere un contratto che disciplini compiutamente la realizzazione (o, *in alternativa* il contratto per la sostanziale modifica/potenziamento) di una LdS utile all'allaccio del Raccordo ... all'IFN/IFR sulla linea.....

ARTICOLO 4

Durata

4.1 La presente lettera di Intenti ha efficacia dalla data di sottoscrizione e si intenderà cessata al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) comunicazione di una Parte all'altra Parte del definitivo mancato reperimento delle risorse finanziarie di propria competenza secondo quanto previsto al precedente art. 3;
- b) comunicazione di entrambe le Parti del positivo reperimento delle risorse finanziarie di rispettiva competenza e successiva sottoscrizione del contratto di cui al precedente art. 2.

4.2 In caso di cessazione della presente Lettera di Intenti per il verificarsi dell'evento di cui all'art. 4.1 lett. a) ovvero per mancato ottenimento integrale o parziale delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'investimento indicato al precedente art. 2, le Parti sono sollevate da tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Lettera di Intenti ad eccezione di quelli di cui ai successivi artt. 5 e 7 e nessuna delle Parti avrà nulla a che pretendere dall'altra Parte.

ARTICOLO 5

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente atto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente lettera di intenti, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione



“Protezione Dati Personali” del sito istituzionale www.rfi.it e dal *[Contraente]* mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati]*.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 5 bis

Titolarità autonoma sul trattamento dei dati personali

L’esecuzione del presente atto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di RFI e *[Contraente]* che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 sia nei confronti dell’altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l’esecuzione degli impegni nascenti dalla presente lettera di intenti alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l’altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 6

Clausola d’integrità

6.1 RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione



Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6.2 XXX dichiara e garantisce:

- a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
- b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

6.3 XX dichiara di prendere atto degli impegni assunti dal GI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dal GI.

6.4 La violazione da parte di XX di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al secondo comma del suddetto articolo, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà XX di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

6.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che XX dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza



eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6.6 XX prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi-appfondimenti.html>, e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

Articolo 7

Obbligo di Riservatezza

7.1 Le Parti prendono atto che, durante l'efficacia della presente Lettera di Intenti, potranno reciprocamente scambiarsi alcune informazioni relative a questioni di "business", tecniche e commerciali, di carattere proprietario e di natura riservata.

7.2 Qualsiasi tipo di informazione riservata, proprietaria o altrimenti non disponibile al pubblico, dato, informazione, analisi, compilazioni, studi di previsioni o altri documenti, in forma scritta, elettronica o orale, che sia stata, è o sarà scambiata tra le Parti e/o i rispettivi rappresentanti, direttori, dirigenti, dipendenti, consulenti legali o consulenti, in esecuzione della presente Lettera di Intenti relativa o in qualsiasi modo connessa a ciascuna delle Parti o inerente ad informazioni tecnico/commerciali delle stesse, incluse le discussioni e/o negoziazioni relative alla presente Lettera di Intenti, sono e saranno considerate ai fini della presente Lettera di Intenti, di carattere riservato e confidenziale (le "Informazioni Riservate").

7.3 Al fine di essere considerate come Informazioni Riservate, le informazioni scambiate verbalmente devono essere divulgate dalla Parte divulgante con un ammonimento di confidenzialità e riassunte per iscritto, contrassegnate come "riservate" o simili e consegnate alla Parte ricevente dalla Parte divulgante entro sette (7) giorni dalla loro divulgazione orale.

7.4 Qualsiasi Informazione Riservata dovrà essere trattata come riservata dalla Parte ricevente, che dovrà: i) non divulgare, distribuire o diffondere in alcun modo le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte divulgante e ii) trattare tali Informazioni Riservate con lo stesso grado di cura e protezione che utilizza in generale per le proprie informazioni riservate e proprietarie (in ogni caso garantendo un grado di protezione almeno sufficiente) al fine di evitare la divulgazione o l'uso non autorizzato da parte di qualsiasi terzo di tali Informazioni Riservate. La Parte ricevente riconosce e accetta che



questa Lettera di Intenti, inclusi tutti i suoi termini, condizioni, le disposizioni ivi previste nonché eventuali modifiche e bozze dello stesso, costituiscono Informazioni Riservate. Tutte le Informazioni Riservate, salvo se diversamente specificato per iscritto, rimangono di proprietà della Parte divulgante e devono essere utilizzate dalla Parte ricevente solo per l'esecuzione della presente Lettera di Intenti; tali Informazioni Riservate, incluse tutte le loro copie, devono essere restituite alla Parte divulgante o distrutte, dopo che ne sia venuta meno la necessità di conservazione, su semplice richiesta della Parte divulgante, con una attestazione scritta da parte di un rappresentante debitamente autorizzato della Parte ricevente, che attesti che ogni supporto tangibile dove sono incorporate le Informazioni Riservate, inclusi eventuali file, è stato distrutto. Le Informazioni Riservate non possono essere riprodotte se non nella misura necessaria per l'esecuzione della presente Lettera di Intenti.

7.5 Le disposizioni del presente articolo 7 non si applicheranno alle Informazioni Riservate:

- (i) che diventino disponibili pubblicamente, ma non attraverso la violazione degli obblighi della presente Lettera di Intenti commessa dalla Parte ricevente;
- (ii) che debbano essere divulgate per legge, per un ordine, per una norma o per un regolamento governativo o giudiziario;
- (iii) che siano sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente, purché chiaramente documentato dalla medesima Parte;
- (iv) ove la Parte ricevente possa ragionevolmente dimostrare che erano già in suo possesso, senza essere soggette a precedenti accordi di riservatezza;
- (v) che entrino nella disponibilità della Parte ricevente senza violazione di altri obblighi di riservatezza.

7.6 Qualora sia richiesta la divulgazione di Informazioni Riservate ai sensi del punto (ii) di cui sopra, la Parte tenuta al predetto obbligo dovrà informare preventivamente (per quanto possibile in base alle circostanze) l'altra Parte delle richieste relative a tale divulgazione.

7.7 Fermo restando quanto sopra, ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate ai dipendenti, amministratori, consulenti propri o di società controllate/partecipate/ controllanti, a condizione che ciascuno di tali soggetti: i) abbia una ragionevole necessità di conoscere dette Informazioni Riservate per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Lettera di intenti e ii) sia informato per iscritto della natura riservata e proprietaria di tali Informazioni Riservate e accetti di essere vincolato a tali obblighi di riservatezza per l'uso e la divulgazione delle suddette Informazioni Riservate. Ciascuna Parte concorda di rimanere responsabile per qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate da parte di tali propri dipendenti, amministratori, consulenti.



7.8 Le disposizioni del presente articolo 7 sopravvivranno per un periodo di due (2) anni successivi alla data cessazione dell'efficacia della presente Lettera di intenti.

Articolo 8
Controversie

8.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Lettera di Intenti sarà di giurisdizione esclusiva del Foro di Roma

Allegati:

- 1- Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la Costruzione e l'Esercizio di Raccordi con stabilimenti commerciali industriali ed assimilati ("DICC");
- 2- Modello di Gestione d'Esercizio per anno.

Roma,

In segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nella presente proposta di Lettera di Intenti vi preghiamo di farci pervenire copia integrale della presente Lettera di Intenti firmata digitalmente dal Vostro legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
l'Amministratore Delegato

.....
l'Amministratore Delegato